COORDINAMENTO DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 9

Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione

Dopo l'articolo 76- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente: "Art. 76-ter (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attivita' di coordinamento investigativo). - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale. 2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attivita' svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia.".

Versione in vigore dal 22 novembre 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata
Estremi	Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/coordinamento-delle-indagini-nei-procedimenti-per-reati-di/art-9-attribuzioni-del-procuratore-generale-presso-la-corte-di-cassazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it